

Codice A1906A

D.D. 8 agosto 2022, n. 283

D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 inerente il progetto: "Cava in località Castello Regina dei Comuni di Marene e Cavallermaggiore (CN)" istanza di presentazione del progetto di modifica della coltivazione della cava" - categoria B1.28. Pos. 2022-13/VER. M1868C.



ATTO DD 283/A1906A/2022

DEL 08/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 inerente il progetto: "Cava in località Castello Regina dei Comuni di Marene e Cavallermaggiore (CN)" istanza di presentazione del progetto di modifica della coltivazione della cava" – categoria B1.28. Pos. 2022-13/VER. M1868C.

Premesso che:

In data 30 giugno 2022, l'ing Natalino Re, in qualità di delegato della società AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.P.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica della coltivazione della cava localizzata nei comuni di Marene e Cavallermaggiore (CN).

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Il progetto riguarda l'approfondimento di parte dell'area di cava attualmente autorizzata, e già a suo tempo sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale procedura di Verifica si concluse con l'esclusione dell'intervento dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (Esito procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo n° 37 del 20/10/2010). Le autorizzazioni ex L.R. 23/2016 vennero poi rinnovate fino al 18 giugno 2023 con i seguenti provvedimenti: Comune di Cavallermaggiore (CN) provvedimento del SUAP n. 8/2018 del 18/6/2018, Comune di Marene (CN): con Provvedimento del SUAP n.6/2018 del 18/6/2018.

Con Determina dirigenziale del Settore Competitività del Sistema Regionale n. 466/A1606A/2021 del 29/11/2021, la Società ITINERA S.p.A. è subentrata nella coltivazione di cava per la

realizzazione del lotto II.6 dell'autostrada Asti-Cuneo, così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048.

Il progetto riguarda l'approfondimento di parte dell'area di cava attualmente autorizzata, principalmente localizzato nei lotti A e B e marginalmente nel lotto C.

La Regione, ha verificato la completezza documentale ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, vista la nota prot. 7283 del 05/07/2022 del Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere.

Ai fini dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006 la documentazione progettuale è stata pubblicata sul sito web della Regione. La decorrenza del procedimento di verifica di assoggettabilità, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è determinata dalla data di comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati, avvenuta in data 5/07/2022.

Il termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico, avviata in data 5/07/2022, è fissata in 30 giorni dalla suddetta data di comunicazione e contestuale pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale: durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è fissato entro i successivi 45 giorni, salvo in casi eccezionali e motivati possibilità di proroga per un periodo non superiore a 20 giorni.

Secondo quanto comunicato dal proponente, oltre alla pronuncia di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, la realizzazione dell'intervento comporta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016.

Come esplicitato dal contributo della Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, dall'assetto urbanistico delineato dai piani regolatori vigenti dei Comuni di Marene e Cavallermaggiore, si rileva la conformità dell'intervento rispetto ai citati strumenti di pianificazione ed in particolare: per il comune di Marene l'area risulta già destinata a "insediamenti estrattivi e coltivazione di cave (IE)", normata all'art. 27 delle NTA e per il comune di Cavallermaggiore la zona viene classificata quale "Aree agricole di tutela per interesse storico (E3)" di cui all'art. 29 delle NTA, per le quali il P.R.G.C. vigente all'art. 37, ammette anche il loro utilizzo per fini estrattivi con determinate prescrizioni, rivelatesi verificate.

Considerato che:

nel corso della coltivazione è emersa la possibilità di sfruttare maggiormente il giacimento, approfondendo lo scavo in alcune aree, principalmente nei lotti A e B e limitatamente nel lotto C;

le necessità legate al cantiere per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo sono riconducibili a fabbisogno di materiale idoneo per la realizzazione dell'opera, tale per cui è stata richiesta una modifica del progetto di cava ai sensi di quanto previsto dall'art.3, lettera t) del succitato regolamento 11/R della Regione Piemonte;

la modifica in progetto non altera le caratteristiche sostanziali dell'intervento estrattivo e soprattutto non genera maggiori o diversi impatti ambientali rispetto all'attività già avviata. Infatti, l'approfondimento della coltivazione della cava in argomento, pari a circa 3 metri dal fondo scavo già autorizzato, verrà progressivamente compensato con il riporto di terre e rocce da scavo provenienti esclusivamente dai lavori autostradali; in tal modo si otterrà una ottimizzazione dei lavori riducendo il numero di viaggi degli autocarri destinati al trasporto dei materiali;

la modifica oggetto della presente richiesta non comporta alcuna variazione del piani di recupero ambientale già autorizzato, prevedendosi unicamente l'incremento della fideiussione relativamente all'incremento del materiale oggetto di ritombamento;

il fronte di scavo, che presentava un'altezza massima di circa 11 metri nel punto più alto e mediamente di circa 10 metri, è quindi stato suddiviso in due distinti livelli, dai 4 ai 5 metri di

altezza, che sono stati progressivamente arretrati. Il presente progetto prevede un approfondimento di circa 3 metri di parte dell'area di cava e quindi è prevista la creazione di un ulteriore gradino intermedio al fine di mantenere le condizioni di stabilità;

per il ritombamento della parte oggetto di modifica si prevede di utilizzare esclusivamente il materiale di provenienza autostradale classificabile come sottoprodotto. Nel sito in oggetto verranno utilizzate due delle suddette tipologie di materiali, secondo l'ordine di priorità indicato di seguito:

- a. rifiuti di estrazione, secondo quanto disposto dal d. lgs. 117/2008, per un volume pari a mc 93.800, costituiti dallo scotico superficiale e dagli inerti derivati dalla scopertura del giacimento;
- b. terre e rocce da scavo secondo le disposizioni previste dal titolo II del d.p.r. 120/2017; rispettando le indicazioni di priorità dettate dal Regolamento Regionale per il riempimento dei vuoti di cava, la seconda tipologia di materiali che verrà utilizzata è costituita dalle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 e delle "linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" emanate da ISPRA con Delibera n. 54/2019, per un totale di mc mc. 246.245;

l'intervento di ritombamento non comporta alcuna interferenza con la falda freatica, i lavori di approfondimento interesseranno tutti i 3 lotti e proseguiranno per fasi scavo-riempimento-recupero morfologico e recupero ambientale, in corrispondenza a quanto già autorizzato senza aumenti delle superfici interessate con modifiche solo sulle volumetrie;

il bilancio volumetrico dell'intervento di coltivazione di cava a seguito della modifica progettuale si può così riassumere:

- Marene: un incremento di volume estraibile di mc 105.000 da sommare ai 230.461 autorizzati e un incremento di volume da apportare dall'esterno di mc 105.000 per il ritombamento;
- Cavallermaggiore: un incremento di volume estraibile di mc 30.000 da sommare ai 197.717 autorizzati e un incremento di volume da apportare dall'esterno di mc 30.000;

per un totale di volume estraibile pari mc 563.178, a cui, sommati i volumi determinati dalle operazioni scotico e scopertura giacimento, rispettivamente scotico mc 24.721 e terreno sterile mc 69.079 sommano ad un totale di materiale movimentato pari a mc. 656.978; il volume di sottoprodotto da portare dall'esterno risulta di mc. 246.245 destinato al ritombamento del vuoto di cava oggetto dell'istanza in oggetto e del parziale riassetto morfologico del lotto C come da progetto autorizzato.

I risultati ottenuti dalle verifiche di stabilità hanno portato all'adozione di pendenze di scavo intorno ai 30° e pendenze massime di ripristino dell'ordine dei 20° in ottemperanza alle indicazioni del D.P.A.E.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Competitività del Sistema regionale (Settore Polizia Mineraria, cave e miniere), la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, energia e territorio, Agricoltura e cibo, Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica;

il 5/08/2022 si è svolta la riunione dell'Organo Tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte, in modalità sincrona in videoconferenza, per valutare l'opportunità di sottoporre o meno il progetto al campo di applicazione della disciplina di VIA di cui alla l.r. 40/98 in combinato disposto con il d.lgs 152/2006;

l'Organo Tecnico regionale ha svolto un'istruttoria tecnica nel corso della quale sono pervenuti i seguenti contributi:

- parere del Settore Difesa del Suolo, nota prot. 8431 del 01/08/2022, nel quale si rileva la non competenza ad esprimere specifico parere, ai fini della verifica di compatibilità del progetto con la pianificazione di bacino;

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio contributo di Direzione nel quale viene indicato che non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e fatte salve le indicazioni di natura ambientale espresse, a suo tempo, nel provvedimento di VIA della Provincia di Cuneo per la cava in oggetto;
- Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale dal quale si evince che dall'assetto urbanistico delineato dai piani regolatori vigenti dei Comuni di Marene e Cavallermaggiore si rileva la conformità dell'intervento rispetto ai citati strumenti di pianificazione ed in particolare: per il comune di Marene l'area risulta già destinata a "insediamenti estrattivi e coltivazione di cave (IE)", normata all'art. 27 delle NTA e per il comune di Cavallermaggiore la zona viene classificata quale "Aree agricole di tutela per interesse storico (E3)" di cui all'art. 29 delle NTA, per le quali il P.R.G.C. vigente all'art. 37, ammette anche il loro utilizzo per fini estrattivi a determinate condizioni, che risultano verificate secondo quanto riportato negli elaborati 1 e 10;
- ARPA Piemonte nota ns prot. 8592 del 3/8/2022, che, prendendo atto della coerenza delle operazioni di ritombamento del materiale nel rispetto del D.Lgs 152/2006 evidenzia che le terre e rocce da scavo derivanti dagli sbancamenti di sottofondazione nella tratta del tronco II lotto 6A, qualora siano parte della Formazione Gessoso Solfifera (messiniano) ad elevato contenuto di gesso, siano smaltite diversamente.

In merito all'intervento in oggetto, alla luce dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico regionale e valutati gli apporti delle Strutture presenti, valutata la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'esame istruttorio ha evidenziato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente dell'intervento proposto e la non necessità di procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio del procedimento di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006; si è evidenziato che in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016 dovrà essere previsto quanto indicato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.", dovrà essere verificata la coerenza con le prescrizioni di cui al Piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione del Lotto II.6 del collegamento autostradale Asti-Cuneo approvato, con D.G.R. n. 15-5812 del 21.05.2013 e modificato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048.

Al fine di effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, il giorno 5/08/2022, si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei servizi; oltre ai contributi sopra citati sono pervenuti i seguenti pareri:

- Provincia di Cuneo parere unico ns. prot. 8722 del 03/08/2022 secondo il quale il progetto in esame NON deve essere sottoposto alla successiva Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, tenendo conto delle osservazioni espresse dal settore Gestione Risorse del Territorio Ufficio Acque;
- Comune di Marene nota ns. prot. 8817 del 05/08/2022 con la quale comunica che non ha rilievi ed osservazioni da formulare in merito.

Tenuto conto della priorità dell'opera pubblica, dei pareri pervenuti e da quanto emerso dalla riunione di C.d.S., alla luce dell'istruttoria tecnica condotta, si è concluso che non sussistano potenziali impatti ambientali negativi e significativi ai sensi del **d.lgs 152/2006 art. 19 e della l.r. 40/1998** e che quindi non sia necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio del procedimento di Valutazione ai sensi del **d.lgs. 152/2006 art. 19 e della l.r. 40/98**.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del

17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive disposizioni in materia di cave";
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il D.M. 1 marzo 2019 n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operative permanente, delle aree destinate alla produzione agricola, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 152/2006";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- I Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la DGR n.1-4936 del 29 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024.
- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999;
- vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

- vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";

determina

di stabilire, per le ragioni illustrate in premessa, che il progetto **d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 – di “Cava in località Castello Regina dei Comuni di Marene e Cavallermaggiore (CN)” istanza di presentazione del progetto di modifica della coltivazione della cava” localizzato nei comuni di Marene e Cavallermaggiore (CN) — categoria B1.28. Pos. 2022-13/VER. M1868C.** non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del d.lgs. 152/2006 e che pertanto non è necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l’avvio dei procedimenti di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

di stabilire inoltre che il progetto di **variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava in località Castello Regina dei Comuni di Marene e Cavallermaggiore (CN)**" che verrà presentato ai sensi della l.r. 23/2016, dovrà tenere conto di quanto indicato in premessa;

di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore responsabile dei luoghi di lavoro e del soggetto gestore della coltivazione.

La presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l’ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini